

Dichiarazione sui principali effetti negativi della consulenza in materia di investimenti sui fattori di sostenibilità

art. 11, comma 2, del Regolamento (UE) 2022/1288 della Commissione che integra il Regolamento (UE) 2019/2088

Banca Sella ha intrapreso un percorso di sostenibilità in linea con quanto espresso dalla Commissione Europea nel proprio Action Plan, quest'ultimo con il proposito di favorire una crescita che sia inclusiva e sostenibile.

Per quanto riguarda la prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti, la Banca ha integrato nei propri processi interni la valutazione dei rischi di sostenibilità avvalendosi del giudizio (c.d. "rating ESG") fornito da provider esterni specializzati nell'analisi di tali tematiche, secondo una scala di valori da AAA (rating più elevato) a CCC (rating più basso).

La Banca esclude dal perimetro degli strumenti finanziari che possono essere oggetto di raccomandazione alla Clientela quelli caratterizzati dal livello più basso, quindi con rating ESG pari a CCC.

In aggiunta a tale presidio e al fine di prendere in considerazione i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità (c.d. PAI, *principal adverse impact*), la Banca esclude dal perimetro della consulenza anche gli strumenti finanziari (azionari e obbligazionari) emessi da soggetti per i quali si ha evidenza, per il tramite dei dati forniti dai provider esterni, di gravi violazioni/controversie in tema ambientale, sociale e/o di governance, senza che sia dimostrata l'introduzione o la pianificazione di interventi correttivi (c.d. "red flag").

Gli argomenti che vengono analizzati dai provider esterni nell'individuazione delle red flag sono riconducibili alle aree tematiche riportate nel grafico sottostante, alcune delle quali pertinenti agli indicatori nella tabella 1 Allegato 1 del Regolamento Delegato (UE) n. 1288/2022:

- **pilastro Ambientale** (es. biodiversità, cambiamento climatico, ecc.);
- **pilastro Sociale** (es. grave violazione dei Diritti Umani, sfruttamento del lavoro minorile, ecc.);
- **pilastro Governance** (es. corruzione, frodi, comportamenti lesivi della concorrenza, ecc.).

Ambiente	Sociale			Governance
	Diritti Umani	Diritti del lavoro	Diritti del Cliente	
Biodiversità	Impatto sulle Comunità Locali	Salute e Sicurezza sul Lavoro	Qualità e Sicurezza del Prodotto	Corruzione e Frodi
Energia e Cambiamento Climatico	Rispetto Diritti Umani	Lavoro Minorile	Pratiche lesive della concorrenza	Pratiche di Corporate Governance
Emissioni Tossiche e Gestione Rifiuti	Diritti Civili	Discriminazione e diversità nella forza lavoro	Relazioni con la Clientela	Investimenti Controversi
Gestione Risorse Idriche		Standard lavorativi nelle catene produttive	Marketing e Pubblicità	
Gestione della catena di approvvigionamento		Contratti collettivi e sindacati	Privacy e Data Security	
		Gestione dei rapporti di lavoro		

La severità delle controversie è misurata su quattro livelli crescenti: *green, yellow, orange e red*.

Nell'ambito del processo di attribuzione del livello di severità della controversia vengono analizzati tre aspetti principali:

· **Gravità dell'impatto e diffusione:**

- **pilastro Ambientale:** in generale la scala di una controversia ambientale è determinata dalla dimensione dell'area impattata e dal livello di danno causato;
- **pilastro Sociale:** viene analizzato il numero di persone o proprietà colpite, focalizzandosi sui diritti umani violati e sulla gravità di queste violazioni;
- **pilastro Governance:** la misura della natura del danno varia a seconda del tipo di violazione che si è verificata e include fattori come l'impatto finanziario sulla società o su altre parti interessate, il valore di tangenti o guadagni illeciti e altri impatti negativi che derivano da attività illecite o non etiche.

· **Ruolo assunto dalla società,** diretto/indiretto, a seconda che la controversia riguardi direttamente la società (diretto) oppure se il business della società favorisca, anche se non direttamente, l'impatto avverso (indiretto).

· **Stato della controversia,** inteso come messa in atto di meccanismi di risoluzione/mitigazione da parte della società coinvolta.

Gravità del caso	Ruolo della Società	Stato del caso oggetto di controversia		
		In essere	Parzialmente risolto	Risolto
Molto Grave	Diretto	0	1	2
Molto Grave	Indiretto	1	2	3
Grave	Diretto	1	2	3
Grave	Indiretto	2	3	4
Moderato	Diretto	4	5	6
Moderato	Indiretto	5	6	7
Secondario	Diretto	6	7	8
Secondario	Indiretto	7	8	9

Sono inoltre presi in considerazione alcuni fattori che contribuiscono ad aggravare il giudizio in fase di valutazione, ad esempio la presenza di fattori di vulnerabilità di tipo demografico (nel caso siano coinvolte popolazioni indigene, rifugiati, popolazioni in fuga da conflitti, ecc.) o la presenza di ecosistemi ritenuti vulnerabili dalle Nazioni Unite e dall'UNESCO.

La *red flag* identifica quindi i casi di controversia molto grave e diffusa, per i quali la società abbia assunto un ruolo primario e non abbia previsto alcun tipo di attività volta a risolvere la criticità esistente.

I titoli emessi da tali società sono esclusi dal perimetro degli strumenti finanziari che possono essere oggetto di raccomandazione alla Clientela, fatto salvo casi specifici in cui, previo svolgimento di un'ulteriore analisi e specifici approfondimenti, non si evidenzino azioni da parte della società volte a risolvere la controversia in essere.

La Banca pertanto esclude dal perimetro del servizio di consulenza gli strumenti che, sulla base delle informazioni in suo possesso relative alle "red flag", determinano un impatto con riferimento ai

seguenti indicatori contenuti nella Tabella 1, Allegato 1, del Regolamento Delegato (UE) n. 1288/2022:

- **Violazione dei Principi del Global Compact delle Nazioni Unite e delle Linee Guida OCSE destinate alle imprese multinazionali** (indicatore n. 10);
- **Attività che incidono negativamente sulle aree sensibili sotto il profilo della biodiversità** (indicatore n. 7).

Sempre al fine di prendere in considerazione i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità, la Banca esclude dal perimetro della consulenza anche gli strumenti finanziari (azionari e obbligazionari) emessi da soggetti per i quali si ha evidenza, per il tramite dei dati forniti dai provider esterni, dell'esposizione alle armi controverse (mine antiuomo, munizioni a grappolo, armi chimiche e armi biologiche) come da indicatore n. 14 contenuto nella Tabella 1 Allegato 1 del Regolamento Delegato (UE) n. 1288/2022.